

Bollettino di Vigilanza

Anno XI n. 2/2023



Publicato il 31 marzo 2023



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 127 del 14 febbraio 2023	5
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.	5
Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.	5
Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023	9
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.	9
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	15
Provvedimento prot. n. 29903/23 del 6 febbraio 2023	15
Eurovita s.p.a., sospensione, ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione.	15
Provvedimento prot. n. 0037362/23 del 15 febbraio 2023.....	16
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Poste Italiane S.p.A., per il tramite di Net Holding S.p.A, di una partecipazione di controllo in Net Insurance S.p.A. e, per l'effetto, in Net Insurance Life S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto annunciata al mercato in data 28 settembre 2022. Provvedimento.....	16
Provvedimento prot. n. 0037363/23 del 15 febbraio 2023.....	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione di HDI Italia S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.	17
Provvedimento prot. n. 0043769/23 del 23 febbraio 2023.....	18
Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A. – autorizzazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.....	18
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	19
Provvedimento prot. n. 0043777/23 del 23 febbraio 2023.....	19
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	19
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	21
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	23

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 127 del 14 febbraio 2023

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-*octies* che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché comma 3-*novies*, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha modificato l'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,

prevedendo, in particolare, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)
- Art. 2 (Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)
- Art. 3 (Pubblicazione)
- Art. 4 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)

1. L'articolo 2, comma 1, è sostituito come segue:

“Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *“bilancio intermedio”*: *situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall'impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio*;
- b) *“Codice”*: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) *“commento alla relazione semestrale”*: il commento di cui all'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- d) *“data di riferimento”*: il 31 dicembre per il bilancio, il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;
- e) *“impresa di assicurazione italiana”*: l'impresa di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
- f) *“nota integrativa”*: nota integrativa al bilancio d'esercizio di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- g) *“organo amministrativo”*: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- h) *“organo di controllo”*: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- i) *“relazione sulla gestione”*: la relazione di cui all'art. 94 del Codice;
- l) *“titoli non durevoli”*: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP

Provvedimenti

- n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole;
- m) "ultimo valore approvato": il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato."
2. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- al comma 1, sono soppresse le parole: "*Ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale,*";
 - al comma 8, dopo le parole: "*L'impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1*" sono soppresse le parole: "*a una determinata data di riferimento*" e aggiunte le seguenti: "*ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale*".
3. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- al comma 1, dopo le parole: "*al netto del relativo onere fiscale*" sono aggiunte le seguenti: "*e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi*";
 - al comma 3, dopo le parole: "*riserva indisponibile*" sono soppresse le parole: "*di utili, al netto del relativo onere fiscale*" e aggiunte le seguenti: "*di cui al comma 1*";
 - al comma 6, dopo le parole: "*al netto del relativo onere fiscale*" sono aggiunte le seguenti: "*e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi*";
 - dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "*6-bis. L'organo amministrativo formula l'eventuale proposta di distribuzione di utili e di altri elementi patrimoniali, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 3, e ne attesta la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l'obiettivo di solvibilità individuato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018*" e "*6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche nel caso in cui l'impresa predisponga bilanci intermedi*".
4. All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "*l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1,*" sono aggiunte le seguenti: "*e l'eventuale proposta di distribuzione di dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all'articolo 5, commi 6-bis e 6-ter,*".

Art. 2

(Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

- All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "*Ai fini di cui al comma 1,*" sono soppresse le parole: "*il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa*" e aggiunte le seguenti "*le attività sono valutate in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle relative disposizioni attuative*".

Art. 3

(Pubblicazione)

- Il Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" e, in particolare, l'articolo 9 della predetta legge che abroga l'articolo 170, commi 2 e 3, e l'articolo 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005" e, in particolare, l'articolo 12 in materia di valutazione di titoli e certificazioni comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante il regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTA la legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

CONSIDERATO che gli articoli 3, 4, comma 1, lett. a), 5, 7, 8 e 10 del Provvedimento non hanno carattere innovativo dell’ordinamento ma rispondono a finalità di adeguamento della regolamentazione IVASS alla normativa primaria vigente in materia di istruzione superiore e titoli di studio esteri;

SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa,

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche all’articolo 5 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 2 (Modifiche all’articolo 6 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 3 (Modifiche all’articolo 17 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 4 (Modifiche all’articolo 22 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 5 (Modifiche all’articolo 26 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 6 (Modifiche all’articolo 38 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 7 (Modifiche all’articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 8 (Modifiche all’articolo 48 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 9 (Modifiche all’articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 10 (Modifiche all’articolo 84 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 11 (Disposizioni transitorie)
- Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 5 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All’articolo 5 (Persone fisiche), al comma 1, dopo la lett. e) è aggiunta la seguente:

“e-bis. i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.”.

Provvedimenti

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 6 (Società), al comma 1, dopo la lett. f) sono aggiunte le seguenti:

“f-bis) per le società iscritte nelle Sezioni A, B o F, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.”;

“f-ter) per le società iscritte nella Sezione D, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo.”.

2. All'articolo 6 (Società), al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 17, comma 1, (Requisiti per l'iscrizione) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 22 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. L'articolo 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) è modificato come segue:

- a. la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: *“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”;*

- b. la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: *“a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonché ai domini e sotto-domini internet, utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione;”.*

Art. 5

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 26, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: *“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.*

Art. 6

(Modifiche all'articolo 38 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

“i-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 41, commi 2 e 6 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa), le lettere b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

“b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 48 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 48, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Il comma 3 dell'articolo 78 è modificato come segue:

- a) dopo le parole *“È fatta salva la facoltà dell'impresa”* sono aggiunte *“e dell'intermediario”*;
- b) le parole *“di cui si avvale”* sono sostituite con le seguenti *“con cui insistono accordi e rapporti finalizzati alla distribuzione di contratti di assicurazione,”*.

2. All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante siti internet, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco annesso si avvalgono esclusivamente dei domini e dei sotto-domini internet dei quali abbiano dato comunicazione all'IVASS.

3-ter. Le comunicazioni all'IVASS, di cui al comma 3-bis, sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla data di registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da:

- a) *gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del Registro;*
- b) *gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo;*
- c) *gli intermediari inseriti nell'Elenco annesso;*
- d) *l'impresa relativamente ai produttori diretti, iscritti nella sezione C del Registro, di cui si avvale;*

Provvedimenti

e) *gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F relativamente alle persone fisiche e alle società, iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono.*

3-quater. Le eventuali variazioni del dominio internet sono comunicate nei termini e secondo le modalità indicate nel comma 3-ter.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante siti internet.

3-sexies. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti d'investimento assicurativi e F del Registro comunicano i sotto-domini internet che le imprese o altri intermediari hanno messo loro a disposizione nei successivi 30 giorni.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 84 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 84, comma 3 (Prova di idoneità):

- a) le parole “, *rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge*” sono eliminate;
- b) la parola “*equipollente*” è sostituita dalla seguente: “*corrispondente*”.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti indicati dall'articolo 78, comma 3-ter, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, comunicano i domini già registrati e i sotto-domini già utilizzati entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al Provvedimento.

Art. 12

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per Delegazione del Directorio Integrato
Il Consigliere

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 29903/23 del 6 febbraio 2023

Eurovita s.p.a., sospensione, ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Con Provvedimento prot. n. 29903/23 del 6 febbraio 2023 l'IVASS ha disposto, ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita s.p.a. La misura non si applica ai riscatti e alle anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005.

La sospensione è disposta a partire dalle ore 20:00 (ora italiana) del giorno di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'IVASS (6 febbraio 2023) e ha effetto fino alla data del 31 marzo 2023.

Il provvedimento non incide sulle richieste di riscatto presentate, ai sensi delle condizioni contrattuali, anteriormente alla sospensione.

Provvedimento prot. n. 0037362/23 del 15 febbraio 2023

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Poste Italiane S.p.A., per il tramite di Net Holding S.p.A, di una partecipazione di controllo in Net Insurance S.p.A. e, per l'effetto, in Net Insurance Life S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto annunciata al mercato in data 28 settembre 2022. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 18 ottobre 2022, Poste Italiane S.p.A. e Net Holding S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, volta all'acquisizione da parte di Poste Italiane S.p.A., per il tramite di Net Holding S.p.A., della partecipazione di controllo nel capitale sociale di Net Insurance S.p.A. e, per l'effetto, in Net Insurance Life S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto annunciata al mercato in data 28 settembre 2022.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Poste Italiane S.p.A. ad assumere, per il tramite di Net Holding S.p.A., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Net Insurance S.p.A. e, per l'effetto, in Net Insurance Life S.p.A., all'esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto annunciata al mercato in data 28 settembre 2022.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0037363/23 del 15 febbraio 2023

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione di HDI Italia S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 4 ottobre 2022 HDI Assicurazioni S.p.A. e HDI Italia S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione alla fusione per incorporazione di HDI Italia S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A..

Ad esito dell'istruttoria svolta si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della richiamata normativa, la fusione per incorporazione di HDI Italia S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0043769/23 del 23 febbraio 2023

Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A. – autorizzazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.

A seguito dell'istanza di autorizzazione presentata il 23 settembre 2022 da Società Reale Mutua di Assicurazioni, anche per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0043769/23 del 23 febbraio 2023 ha autorizzato le società istanti, ai sensi degli articoli 46-quater e 207- octies del D. Lgs. 209/2005, degli articoli 347 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, ad effettuare modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo, relative al rischio di tariffazione danni per l'introduzione dell'inflazione e per l'inclusione di un modello esplicito per il business risk, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e individuale di Società Reale Mutua di Assicurazioni e di Italiana Assicurazioni S.p.A., a decorrere dal 31 dicembre 2022.

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0043777/23 del 23 febbraio 2023

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con comunicazione del 6 febbraio 2023, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 2 febbraio 2023.

Le modifiche statutarie hanno riguardato la revisione di alcuni articoli al fine di adeguare il testo dello statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88 e al modello di governance in uso presso il gruppo Intesa Sanpaolo. Le modifiche statutarie hanno altresì riguardato la proroga della durata della società e l'eliminazione del valore nominale delle azioni.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 39 del 1 febbraio 2023	Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 1° dicembre 2022 sulle vulnerabilità nel settore degli immobili non residenziali nello Spazio economico europeo.
L 032I del 4 febbraio 2023	Regolamento (UE) 2023/250 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 032I del 4 febbraio 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/251 della Commissione del 4 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 032I del 4 febbraio 2023	Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 35 del 7 febbraio 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/253 del Consiglio del 6 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 35 del 7 febbraio 2023	Decisione (PESC) 2023/261 del Consiglio del 6 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 39 del 9 febbraio 2023	Rettifica della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 39 del 9 febbraio 2023	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 dell'8 aprile 2022).
L 39 del 9 febbraio 2023	Rettifica del regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2022).

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 41 del 10 febbraio 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/266 della Commissione del 9 febbraio 2023 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2022 fino al 30 marzo 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L 49 del 16 febbraio 2023	Decisione del Comitato Misto SEE n. 15/2020 del 7 febbraio 2020 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/293] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1902 della Commissione, del 7 novembre 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2019 fino al 30 dicembre 2019 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L 49 del 16 febbraio 2023	Decisione del Comitato Misto SEE n. 22/2020 del 7 febbraio 2020 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/300] per integrare nell'accordo SEE, tra l'altro, il regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia.
L 50 del 17 febbraio 2023	Regolamento delegato (UE) 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili.
L 57 del 23 febbraio 2023	Decisione del Comitato Misto SEE n. 41/2020 del 20 marzo 2020 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE per integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), rettificato dalla GU L 168 del 25.6.2019, pag. 16.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 59 I del 25 febbraio 2023	Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 59 I del 25 febbraio 2023	Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 59 I del 25 febbraio 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 59 I del 25 febbraio 2023	Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 59 I del 25 febbraio 2023	Decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 61 del 27 febbraio 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.
L 61 del 27 febbraio 2023	Decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
L 61 del 27 febbraio 2023	Rettifica della decisione (PESC) 2022/2478 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

